

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Nicoletta SPELGATTI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 novembre 2018

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto con inizio alle ore otto e quarantasette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Nicoletta SPELGATTI

e gli Assessori

Els0 GERANDIN - Vice-Presidente

Stefano AGGRAVI

Claudio RESTANO

Paolo SAMMARITANI

Si fa menzione che le funzioni di Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione e di Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1540** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER MINORI E GIOVANI ADULTI E APPROVAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA TARIFFARIO. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 641/2014. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori “- Titolo I – art. 2;
- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l’articolo 8 che attribuisce alla Regione funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali e il compito di disciplinare l’integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n. 419;
- vista la legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori”, nonché al Titolo VII del libro primo del codice civile”;
- visto il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 “Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- visto il DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento di sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- considerate le “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” approvate in data 14 dicembre 2017 dalla Conferenza Unificata Stato Regioni;
- vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione” e, in particolare, l’articolo 38, comma 3 “Realizzazione di strutture e accreditamento”;
- vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006/2008” e, in particolare, l’Obiettivo n. 22 “Attivare politiche di prevenzione del disagio minorile e giovanile e di intervento a favore di minori e giovani in situazione di disagio”;
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013” e, in particolare, la direttrice strategica 2 “Garantire e misurare la qualità del servizio sanitario e sociale”, in particolare “l’autorizzazione e l’accreditamento regionale”, nonché la direttrice strategica 3 “Creare alleanze responsabili tra tutti gli attori del Sistema”, in particolare “I minori in difficoltà”;
- richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1656 in data 30 maggio 2008 recante “Approvazione, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 18/2001, degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori. Revoca della deliberazione della giunta regionale in data 30 dicembre 2002 n. 5190”;
 - n. 3919 in data 30 dicembre 2008 recante “Approvazione della nuova direttiva regionale in materia di affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da parte della Regione, degli Enti Locali, dell’Azienda USL della Valle d’Aosta (esclusivamente per appalti superiori alla soglia comunitaria) e degli altri enti pubblici regionali”;

- n. 1362 in data 23 agosto 2013 recante “Approvazione di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi della l.r.5/2000 e successive modificazioni. Revoca della DGR 2191/2009”;
 - n. 2063 in data 13 dicembre 2013 recante “Modifica del punto 4-lettera b) e del punto 5 della deliberazione della Giunta regionale n.2541 del 28 dicembre 2012 recante “Approvazione di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, da soggetti pubblici e privati, e del relativo manuale, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni”;
 - n. 641 in data 9 maggio 2014 recante “Approvazione degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori e giovani adulti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 34, e determinazione delle tariffe, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012. Revoca della deliberazione della Giunta Regionale n. 1656 del 30 maggio 2008”;
 - n. 496 in data 15 aprile 2016 “Approvazione di disposizioni in materia di accreditamento delle strutture residenziali e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, da soggetti privati e del relativo manuale, ai sensi della l.r. 5/2000 e della l.328/2000. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012 e n. 2063 in data 12 dicembre 2013, nonché del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1514 in data 31 ottobre 2014”;
- evidenziato che gli standard strutturali e gestionali nonché il requisito dell’accreditamento dei servizi per minori e giovani adulti risultano presupposto indispensabile al fine di garantire la qualità dei servizi e i livelli minimi di assistenza;
 - considerato che le voci che concorrono alla determinazione complessiva della spesa sono definite dagli elementi di calcolo approvati con DGR n. 3919/2008, in particolare l’articolo 4 dell’allegato alla stessa “Criteri per la definizione della base d’asta”;
 - ritenuto che le tariffe attuali, ai sensi della DGR n. 641/2014, corrispondenti alle rette globali giornaliere procapite da applicare alle strutture regionali per minori e giovani adulti e determinate in base ai criteri sopra indicati, corrispondono agli importi di seguito riportati:
 - struttura a carattere familiare per minori: euro 86,00;
 - struttura a carattere familiare per giovani adulti: euro 54,00;
 - struttura a carattere comunitario: euro 109,00;
 - preso atto che gli importi che concorrono alla determinazione delle tariffe sono calcolati al netto dell’IVA, la quale dovrà essere applicata in base al regime fiscale degli operatori economici gestori, e che le stesse tariffe potranno essere soggette a rivalutazione;
 - considerato che l’esperienza maturata nel corso degli anni rispetto al funzionamento dei servizi per minori ha evidenziato la necessità di aggiornare e integrare i contenuti della citata DGR 641/2014 e in particolare la determinazione delle tariffe relative alle strutture a carattere comunitario per minori, come da allegato B;
 - considerato l’obbligo istituzionale a garantire la collocazione protetta dei minori in comunità, in ottemperanza ai dispositivi degli Organi Giudiziari competenti;
 - evidenziato che, sul territorio regionale, sono presenti tre strutture per minori a carattere comunitario;

- preso atto che le succitate strutture sono rivolte ai minori residenti in Valle d'Aosta oppure in via di emergenza ai minori in situazione di pregiudizio, presenti sul territorio regionale;
- preso atto che le tre comunità regionali per minori hanno trattato, negli ultimi anni, situazioni di minori con difficoltà di tipo fisico e psicopatologico sempre più gravi che hanno richiesto modulazioni organizzative ulteriori rispetto a quelle preventivate per garantire la massima tutela possibile ai minori inseriti e agli operatori che quotidianamente se ne occupano, determinando un aumento dei costi necessari per l'espletamento del servizio;
- ritenuto congruo procedere alla riorganizzazione delle strutture per minori (vedi allegato A) come indicato dalle linee guida nazionali sopracitate, riordinando le diciture come segue:
 - comunità familiare per minori
 - da “Struttura familiare per minori e giovani adulti” a “Alloggio ad alta autonomia per minori o giovani adulti”
 - da “Struttura comunitaria per minori” a “Comunità socio educativa per minori”;
- ritenuto altresì congruo ridefinire parallelamente le relative rette giornaliere per l'ospitalità di minori nelle strutture sopra citate (vedi allegato B);
- preso atto che risulta opportuno confermare i requisiti relativi al servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per minori e giovani adulti e al servizio di incontri protetti in favore di minori e delle loro famiglie;
- precisato che la definizione dei requisiti organizzativi e funzionali delle tipologie di strutture e di servizi per minori e del relativo sistema tariffario è stata condivisa con le cooperative sociali attuali gestori delle strutture e dei servizi per minori;
- considerato che la Regione Autonoma Valle d'Aosta approverà accordi contrattuali per l'inserimento dei minori all'interno dei servizi sulla base dei fabbisogni rilevati dalla Struttura servizi alla persona;
- stabilito che l'inserimento dei minori avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - valutazione dell'opportunità anche in relazione alla vicinanza/lontananza dal nucleo di origine del minore;
 - rotazione tra le strutture accreditate;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato congiuntamente dal coordinatore del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, in assenza del dirigente della Struttura misure per la famiglia e dal dirigente della Struttura servizi alla persona dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, ai sensi del dell' art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n.22;
- su proposta del Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, nell'esercizio ad interim delle funzioni di Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i “Requisiti minimi strutturali e organizzativi delle strutture e dei servizi per minori e giovani adulti e approvazione del relativo sistema tariffario”, di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione della quale formano parte integrante;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 641/2014;
3. di prendere atto che le tariffe contenute nel sistema tariffario di cui all'allegato B sono calcolate al netto dell'IVA, che dovrà essere applicata in base al regime fiscale degli operatori economici gestori;
4. di ridefinire le strutture e i servizi per minori e giovani adulti come segue:
 - Comunità familiare per minori
 - Alloggio ad alta autonomia per minori o giovani adulti
 - Comunità socio educative per minori
 - Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per minori e giovani adulti
 - Servizio di incontri protetti in favore di minori e delle loro famiglie;
5. di stabilire che la Regione Autonoma Valle d'Aosta approverà accordi contrattuali per l'inserimento dei minori all'interno dei servizi sulla base dei fabbisogni rilevati dalla Struttura Servizi alla persona;
6. di stabilire che l'inserimento dei minori avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - a. valutazione dell'opportunità anche in relazione alla vicinanza/lontananza dal nucleo di origine del minore;
 - b. rotazione tra le strutture accreditate;
7. di prenotare la somma di euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), per l'anno 2019, sul capitolo U0004153 “Spese per l'acquisto di servizi connessi all'inserimento in strutture per minori, giovani e genitore-bambino” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;
8. di prenotare la somma di euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), per l'anno 2020, sul capitolo U0004153 “Spese per l'acquisto di servizi connessi all'inserimento in strutture per minori, giovani e genitore-bambino” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;
9. di prenotare la somma di euro 588.431,74 (cinquecentottantottomilaquattrocentotrentuno/74) per l'anno 2019 sul capitolo U0004150 “Spese per l'attivazione e il funzionamento del servizio di assistenza domiciliare educativa” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;
10. di prenotare la somma di euro 705.880,92 (settecentocinquemilaottocentottanta/92) per l'anno 2020 sul capitolo U0004150 “Spese per l'attivazione e il funzionamento del servizio di assistenza domiciliare educativa” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità.
11. di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore alla data dell'approvazione del presente atto;
12. di dare atto che le strutture esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione dovranno adeguarsi ai nuovi standard entro due mesi dall'approvazione della stessa;

13. di dare atto che la Struttura regionale competente si farà parte attiva nei confronti dei gestori, pubblici e privati, dei servizi a favore di minori e giovani adulti sia nella presentazione del presente documento che nell'accompagnamento all'adeguamento ai requisiti minimi previsti dallo stesso;
14. di rinviare a successivi atti normativi la definizione di eventuali nuove tipologie di servizi e strutture a favore di minori e giovani adulti;
15. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale art. 3 comma 3 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;

§

LM/

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER MINORI E GIOVANI ADULTI

1. LE STRUTTURE E I SERVIZI PER MINORI E GIOVANI ADULTI

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta sono presenti strutture e servizi in favore di minori e giovani adulti e delle loro famiglie, i quali si differenziano a seconda della tipologia di prestazioni, servizi e attività offerte.

Le strutture e i servizi per i minori e giovani adulti sono:

- A) Alloggio ad alta autonomia per minori o giovani adulti
- B) Comunità familiare per minori
- C) Comunità socio educativa per minori
- D) Servizio di assistenza domiciliare educativa per minori e giovani adulti
- E) Servizio per gli incontri protetti in favore di minori e delle loro famiglie

Le strutture residenziali devono garantire la separazione degli spazi interni ed esterni dedicati ai minori da quelli destinati ad eventuali altre tipologie di utenti.

A) ALLOGGIO AD ALTA AUTONOMIA

Definizione e finalità

L'alloggio ad alta autonomia è una struttura residenziale di ridotte dimensioni, a bassa intensità assistenziale, con funzioni prevalentemente socio-assistenziali e educative, volte ad incidere in modo significativo rispetto all'autonomizzazione dell'ospite adolescente o giovane adulto.

Finalità della struttura, rivolta a adolescenti e giovani adulti generalmente accolti in precedenza presso altre tipologie di servizi residenziali per minorenni o in uscita dai percorsi di affido familiare o comunque presi in carico dai servizi sociali, è quella di promuovere l'autonomia attraverso il sostegno al processo evolutivo degli utenti mediante un'organizzazione di vita che permetta loro relazioni stabili e significative e che li stimoli a compiere esperienze di vita e relazioni nell'ambiente circostante e con gli adulti di riferimento.

La struttura favorisce il mantenimento e la promozione dei rapporti con le famiglie e con le strutture sociali interessate.

Destinatari e capacità ricettiva

La struttura accoglie minorenni alle soglie della maggiore età (16-18 anni) o giovani adulti (18-21 anni), fino ad un numero massimo di 6 ospiti, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto di vita, in attesa di un sollecito rientro nella famiglia di origine o di altra collocazione stabile.

Nelle strutture, per i posti convenzionati con l'Ente pubblico è ammessa solo utenza regionale o presente sul territorio, salvo eccezionali disposizioni dell'Autorità giudiziaria. In via eccezionale, l'età può essere estesa ai 25 anni, previa autorizzazione dell'Ente stesso su richiesta dell'equipe socio-sanitaria territoriale.

Caratteristiche tecniche

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, accessibilità, igiene e sicurezza, le strutture di cui al presente punto dovranno possedere i requisiti minimi indicati nel DM 21 maggio 2001, n. 308.

Ammissioni e dimissioni

L'alloggio ad alta autonomia per minori adolescenti o giovani adulti è inserito nel contesto del Servizio Socio-Sanitario Regionale.

Quando la richiesta di inserimento viene effettuata dalle Forze dell'Ordine o in base ad un dispositivo degli Organi Giudiziari (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario), l'inserimento va immediatamente attivato previa verifica della diponibilità dei posti nelle strutture presenti sul territorio regolarmente autorizzate.

Nelle strutture, per i posti convenzionati con l'Ente pubblico, l'ammissione e la dimissione sono regolate dai seguenti aspetti:

- a) l'ammissione deve essere richiesta dai servizi socio sanitari competenti per territorio sulla base del progetto quadro di ogni singolo adolescente e/o giovane adulto e previo confronto/accordo con l'Ente titolare delle funzioni di assistenza ai minori;
- b) l'ammissione e la dimissione sono disposte con comunicazione formale agli interessati da parte dell'Ente titolare delle funzioni di assistenza ai minori.

Funzionamento

L'alloggio ad alta autonomia per minori adolescenti o giovani adulti garantisce il funzionamento 24 ore su 24 per tutto l'anno. Per ogni minore adolescente o giovane adulto accolto, in regime residenziale, deve essere predisposto un progetto educativo individualizzato, con l'indicazione degli obiettivi di inserimento, dei tempi e degli indicatori di risultato redatto dai servizi socio sanitari competenti per territorio e dagli operatori dell'alloggio; tale progetto andrà opportunamente condiviso e sottoscritto dal giovane adulto.

L'alloggio ad alta autonomia deve garantire le seguenti aree di attività:

- a) attività di tipo socio-assistenziale:
 - soddisfacimento delle esigenze primarie atte a sviluppare l'autonomia individuale (utilizzo della struttura in forma autonomizzante per tutte le necessità della vita quotidiana);
 - prestazioni sanitarie in relazione a specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio (accompagnamento rispetto ad una presa in carico sanitaria);
 - accompagnamento e stimolo nelle relazioni esterne (strutture scolastiche e/o formative, strutture sanitarie, attività aggregative e ricreativo-culturali).
- b) attività di tipo educativo:
 - sostegno educativo al fine di assicurare le condizioni per un ottimale ed equilibrato processo di crescita e/o di autonomia personale;

- stimolo psicologico al fine di permettere l'elaborazione ed il recupero del vissuto personale in una ottica di superamento delle difficoltà e concretizzazione di relazioni interpersonali stabili;

Personale

Nell'alloggio ad alta autonomia per minori alle soglie della maggiore età indipendentemente dal tipo di gestione pubblica o privata, devono essere impiegate le seguenti risorse:

- un coordinatore del servizio per un monte ore non inferiore a 18 ore settimanali;
- almeno tre educatori per almeno 12 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, per almeno 4 ore il sabato e per almeno 4 la domenica e i festivi;
- in presenza di minorenni, deve essere garantita l'assistenza attiva 24 ore su 24 per il restante monte ore attraverso l'impiego di personale con qualifica di OSS.

Nell'alloggio ad alta autonomia per giovani adulti, indipendentemente dal tipo di gestione pubblica o privata, devono essere impiegate le seguenti risorse:

- un coordinatore del servizio per un monte ore non inferiore a 4 ore settimanali;
- un educatore per un monte ore non inferiore alle 15 ore settimanali;
- coerentemente con gli obiettivi volti al raggiungimento dell'autonomia, per i giovani adulti, non è prevista la figura di addetto all'assistenza;

Il personale di cui sopra deve essere in possesso dei titoli descritti nel paragrafo dedicato in calce al seguente documento.

B) COMUNITA FAMILIARE PER MINORI

Definizione e finalità

La struttura a carattere familiare per minori è una struttura a carattere residenziale con funzioni prevalentemente socio-assistenziali e educative, integrative o sostitutive della famiglia che si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di almeno n. 2 adulti di cui almeno uno in possesso di una laurea in *scienze dell'educazione* (o altro titolo equipollente come previsto nel paragrafo "Titoli e funzioni delle figure professionali impiegate – educatori" del presente avviso) o in pedagogia o in servizio sociale o in psicologia e/o con significativa e comprovata esperienza in servizi per minori non inferiore a 10 anni.

Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita e relazione nell'ambiente circostante.

La comunità assicura il mantenimento e la promozione dei rapporti con le famiglie degli ospiti e con i soggetti sociali interessati.

Destinatari e capacità ricettiva

La ricettività è di massimo 6 minori in età compresa tra 0 e 18 anni, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto di vita individuale, in attesa di un rientro nella famiglia di origine o di altra collocazione stabile.

La struttura a carattere familiare può accogliere, nel rispetto della capacità massima di n. 6 ospiti, nuclei genitore/bambino (max n. 2 bambini per ogni genitore di età compresa 0-5); ad ogni nucleo genitore/bambino deve essere messa a disposizione una camera dedicata.

Nelle strutture, per i posti convenzionati con l'Ente pubblico, è ammessa solo utenza regionale o presente sul territorio valdostano salvo eccezionali disposizioni dell'Autorità giudiziaria.

Caratteristiche tecniche

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, accessibilità, igiene e sicurezza, le strutture di cui al presente punto dovranno possedere i requisiti minimi indicati nel DM 21 maggio 2001, n. 308.

Ammissioni e dimissioni

La comunità familiare per minori è inserita nel contesto del Servizio Socio-Sanitario Regionale.

Quando la richiesta di inserimento viene effettuata dalle Forze dell'Ordine o in base ad un dispositivo degli Organi Giudiziari (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario), l'inserimento va immediatamente attivato previa verifica della diponibilità dei posti nelle strutture presenti sul territorio regolarmente autorizzate.

Nelle strutture, per i posti convenzionati con l'Ente pubblico, l'ammissione e la dimissione sono regolate dai seguenti aspetti:

- a) l'ammissione deve essere richiesta dai servizi socio sanitari competenti per territorio sulla base del progetto quadro di ogni singolo adolescente e/o giovane adulto e previo confronto/accordo con l'Ente titolare delle funzioni di assistenza ai minori;
- b) l'ammissione e la dimissione sono disposte con comunicazione formale agli interessati da parte dell'Ente titolare delle funzioni di assistenza ai minori.

Funzionamento

La comunità familiare per minori garantisce il funzionamento 24 ore su 24 per tutto l'anno. Per ogni minore accolto o nucleo genitore- bambino deve essere predisposto un progetto educativo individualizzato. Tale progetto deve essere redatto dai servizi socio sanitari competenti per territorio e dalla struttura di riferimento che mantengono, durante tutto il periodo di presa in carico, la responsabilità complessiva della situazione del minore.

Le comunità familiare per minori devono garantire le seguenti aree di attività:

- a) attività di tipo socio-assistenziale:
 - il soddisfacimento delle esigenze individuali primarie (preparazione e somministrazione pasti, igiene ed accudimento personale);
 - prestazioni sanitarie in relazione a specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio;
 - accompagnamento nelle relazioni esterne (strutture scolastiche, strutture sanitarie, luoghi di ritrovo e di svago);
- b) attività di tipo educativo:
 - sostegno educativo al fine di assicurare al minore le condizioni per un ottimale ed equilibrato processo di crescita;
 - sostegno e stimolo psicologico al fine di permettere al minore l'elaborazione ed il recupero del vissuto personale in una ottica di superamento delle difficoltà e concretizzazione di relazioni interpersonali stabili.
 - offerta di attività aggregative e ricreativo – culturali.
- c) attività rivolte alla coppia genitore bambino:
 - la tutela della genitorialità

- la verifica e il supporto delle capacità genitoriali all'interno del progetto condiviso
- sostegno nell'acquisizione dell'autonomia personale del genitore e delle competenze genitoriali nella gestione complessiva del minore

Personale

Nella comunità familiare per minori, indipendentemente dal tipo di gestione pubblica o privata, devono essere impiegate le seguenti risorse:

- almeno uno dei due adulti residenti deve rivestire la funzione di coordinamento e svolgere compiti di responsabilità per la realizzazione dei PEI, di referenza dei rapporti con l'esterno e di raccordo con i servizi.
- almeno un educatore professionale a tempo pieno.

La comunità può avvalersi di personale addetto all'assistenza con qualifica OSS.

Il personale di cui sopra deve essere in possesso dei titoli descritti nel paragrafo dedicato in calce al seguente documento.

C) COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA PER MINORI

Definizione e finalità

La comunità socio educativa per minori è una struttura a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-assistenziali e educative, integrative o sostitutive della famiglia. In presenza di spazi idonei, la comunità può costituire punto di appoggio per incontri protetti.

Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita e relazione nell'ambiente circostante.

La comunità assicura il mantenimento e la promozione dei rapporti con le famiglie degli ospiti e con i soggetti sociali interessati.

Destinatari e capacità ricettiva

La ricettività è compresa da un minimo di 7 minori ad un massimo di 10 minori in età compresa tra 0 e 18 anni, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto di vita individuale, in attesa di un rientro nella famiglia di origine o di altra collocazione stabile.

Nelle strutture, per i posti convenzionati con l'Ente pubblico, è ammessa solo utenza regionale o presente sul territorio valdostano salvo eccezionali disposizioni dell'Autorità giudiziaria.

Caratteristiche tecniche

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, accessibilità, igiene e sicurezza, le strutture di cui al presente punto dovranno possedere i requisiti minimi indicati nell'allegato A del DM 21 maggio 2001, n. 308 e i requisiti strutturali previsti dalla deliberazione di Giunta regionale del 15 aprile 2016 n. 496 e successive modificazioni.

Ammissioni e dimissioni

La struttura a carattere comunitario per minori è inserita nel contesto del Servizio Socio- Sanitario Regionale.

Quando la richiesta di inserimento viene effettuata dalle Forze dell'Ordine o in base ad un dispositivo degli Organi Giudiziari (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario), l'inserimento

va immediatamente attivato previa verifica della diponibilità dei posti nelle strutture presenti sul territorio regolarmente autorizzate.

Nelle strutture, per i posti convenzionati con l'Ente pubblico, l'ammissione e la dimissione sono regolate dai seguenti aspetti:

- a) l'ammissione deve essere richiesta dai servizi socio sanitari competenti per territorio sulla base del progetto quadro di ogni singolo adolescente e/o giovane adulto e previo confronto/accordo con l'Ente titolare delle funzioni di assistenza ai minori;
- b) l'ammissione e la dimissione sono disposte con comunicazione formale agli interessati da parte dell'Ente titolare delle funzioni di assistenza ai minori.

Funzionamento

La comunità socio educativa per minori garantisce il funzionamento 24 ore su 24 per tutto l'anno. Per ogni minore accolto, in regime residenziale o semiresidenziale, deve essere predisposto un progetto educativo individualizzato. Tale progetto deve essere redatto dai servizi socio sanitari competenti per territorio e dalla struttura di riferimento che mantengono, durante tutto il periodo di presa in carico, la responsabilità complessiva della situazione del minore.

Le comunità socio educative per minori devono garantire le seguenti aree di attività:

- a) attività di tipo socio-assistenziale:
 - aiuto alla persona per il soddisfacimento delle esigenze individuali primarie (preparazione e somministrazione pasti, igiene ed accudimento personale);
 - prestazioni sanitarie in relazione a specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio;
 - accompagnamento nelle relazioni esterne (strutture scolastiche, strutture sanitarie, luoghi di ritrovo e di svago);
- b) attività di tipo educativo:
 - sostegno educativo al fine di assicurare al minore le condizioni per un ottimale ed equilibrato processo di crescita;
 - sostegno e stimolo psicologico al fine di permettere al minore l'elaborazione ed il recupero del vissuto personale in una ottica di superamento delle difficoltà e concretizzazione di relazioni interpersonali stabili.
 - offerta di attività aggregative e ricreativo – culturali.

Personale

In ogni struttura a carattere comunitario per minori, indipendentemente dal tipo di gestione pubblica o privata, devono essere impiegate le seguenti risorse:

- coordinatore del servizio con un monte ore non inferiore a 28 ore settimanali;
- personale educativo non inferiore a n. 7 educatori la cui presenza in struttura è collegata ai progetti individuali dei minori inseriti;
- personale addetto all'assistenza.

La struttura garantisce la copertura educativa sia negli orari diurni che in quelli notturni per le complessive 24 ore.

Il personale di cui sopra deve essere in possesso dei titoli descritti nel paragrafo dedicato in calce al seguente documento.

D) ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI E GIOVANI ADULTI

Definizione

L'Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) è un servizio a favore dei minori e dei nuclei familiari, connotati da aspetti di fragilità e marginalità, in cui le funzioni educative risultino carenti o compromesse. Con il servizio di assistenza domiciliare educativa si intende garantire il legame tra minore e famiglia d'origine, nonché tra nuclei familiari e ambiente circostante, in un'ottica di integrazione tra servizi con comuni obiettivi di allontanamento dal rischio di deprivazione ed emarginazione del minore, di valorizzazione delle competenze genitoriali e di promozione di contesti sociali più tutelanti.

Nel caso eccezionale di presa in carico di giovani adulti, in età compresa tra 18 e 21 anni l'ottica dell'intervento è definita dalla necessità di favorire il raggiungimento dell'autonomia.

Finalità

L'Assistenza Domiciliare Educativa si propone:

- l'allontanamento del rischio di deprivazione ed emarginazione:
 - mantenendo il minore in famiglia attraverso il recupero delle risorse potenziali della famiglia stessa ed il rafforzamento delle figure parentali;
 - attivando le risorse e potenzialità rintracciabili nella famiglia e sul territorio;
 - costruendo una rete di legami tra minori e famiglie di origine e tra queste e ambiente circostante (scuola, vicinato, comunità locale);
 - svolgendo funzioni educative a supporto delle carenze genitoriale;
 - prevenendo la cronicizzazione di situazioni di sofferenza psico-fisica e sociale dei minori in difficoltà;
- il contenimento del danno derivante da condotte inadeguate degli adulti di riferimento nei confronti dei minori:
 - collaborando nell'applicazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti degli organi giudiziari;
 - monitorando le condizioni di vita, ambientali e relazionali dei minori;
 - supportando le figure genitoriali in percorsi di riappropriazione del proprio ruolo educativo;
- l'approfondimento delle funzioni educative presenti nel nucleo nell'ambito dell'attività di valutazione (diagnosi e prognosi) da parte dell'équipe socio sanitaria competente valutando:
 - le condizioni di vita, ambientali e relazionali dei minori;
 - le risorse potenziali della famiglia e la praticabilità di un percorso di rafforzamento delle competenze educative delle figure parentali a seguito degli interventi effettuati in favore del nucleo.

Destinatari

Sono destinatari dell'Assistenza Domiciliare Educativa i minori di età compresa tra 0 e 18 anni, in carico alle équipes socio-sanitarie territoriali e, in via eccezionale, giovani adulti tra 18 e 21 anni, in situazioni di disagio con progetti mirati al raggiungimento dell'autonomia.

Ammissioni e dimissioni

La proposta di attivazione del servizio da parte dell'équipe socio sanitaria territoriale integrata dall'educatore del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa è valutata dall'Ente titolare delle funzioni di assistenza ai minori.

L'équipe suddetta definisce, nell'ambito del progetto individualizzato, finalità, obiettivi e tempi dell'intervento educativo.

La presa in carico educativa è supportata dal progetto educativo individualizzato redatto dall'educatore ed è documentata dall'accordo di collaborazione tra operatori, famiglia e minore laddove opportuno.

L'accordo di collaborazione, se il progetto è in favore di un giovane adulto (18/21 anni) è siglato dagli operatori, dall'interessato e, laddove opportuno, dai genitori.

Funzionamento

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) garantisce l'intervento in favore dei minori e delle loro famiglie nei giorni feriali in un orario che deve articolarsi in modo flessibile, in base alle esigenze dell'utenza, tra le ore 8.00 e le ore 20.00, fatte salve situazioni particolari che necessitano di una organizzazione oraria diversa. In casi motivati, l'intervento dovrà essere garantito nei giorni festivi.

Personale

Nel servizio di Assistenza Domiciliare Educativa devono essere impiegate le seguenti risorse:

- coordinatore del servizio;
- personale educativo.

Il personale di cui sopra deve essere in possesso dei titoli descritti nel paragrafo dedicato in calce al seguente documento.

E) SERVIZIO PER GLI INCONTRI PROTETTI IN FAVORE DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE

Definizione

Il servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie si pone come un contesto importante nell'ambito della tutela del minore e della cura dei suoi legami familiari significativi, nonché nel supporto alla genitorialità, con particolare riferimento a situazioni di conflittualità intrafamiliare e di pregiudizio per il minore.

Finalità

Il servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie si pone l'obiettivo di facilitare, vigilare e monitorare gli incontri tra minore e familiari anche in ottemperanza alle disposizioni dell'autorità giudiziaria, nell'ambito di un progetto di presa in carico della équipe socio sanitaria territoriale, con la finalità di rinsaldare e/o ricostruire relazioni familiari critiche.

Destinatari

Sono destinatari del servizio di visite protette, prioritariamente i minori di età compresa tra 0 e 15 anni, e le loro famiglie in carico alle équipes socio-sanitarie territoriali.

Caratteristiche tecniche

I locali destinati al servizio di visite protette, in favore di minori e delle loro famiglie, dovranno possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati ad uso di civile abitazione.

Ammissioni e dimissioni

L'ammissione e la dimissione è definita dall'équipe socio sanitaria territoriale che ha in carico la situazione del minore e della sua famiglia, in collaborazione con l'educatore del servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie.

Funzionamento

Il servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie garantisce il suo intervento nei giorni feriali in un orario articolato in modo flessibile, in base alle esigenze dell'utenza, tra le ore 8.00 e le ore 20.00, fatte salve situazioni particolari che richiedano una diversa organizzazione oraria. In casi motivati, l'intervento può essere garantito anche nei giorni festivi.

Personale

Nel servizio di servizio di visite protette in favore di minori e delle loro famiglie devono essere impiegate le seguenti risorse:

- coordinatore del servizio;
- personale educativo.

Il personale di cui sopra deve essere in possesso dei titoli descritti nel paragrafo dedicato in calce al seguente documento.

2. TITOLI E FUNZIONI DELLE FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE

A tutto il personale deve essere garantita l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi. Tutte le strutture, gli ospiti ed il personale devono essere adeguatamente coperti da assicurazione.

Il personale operante nelle strutture di cui al presente documento deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio (come da normativa vigente) e svolgere le seguenti funzioni:

COORDINATORE DEL SERVIZIO:

Titoli di studio:

- laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico unitamente ad una comprovata e significativa esperienza nel settore, ovvero diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni, con esperienza almeno triennale come educatore nei servizi socio-educativi per minori, ovvero, in subordine, titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università, integrato da una esperienza almeno quinquennale di coordinamento di servizi socio-educativi per minori;

Funzioni:

- è il referente del soggetto gestore all'interno della struttura e garantisce la corretta gestione del servizio;
- assicura il passaggio di informazioni, svolge una azione di promozione e sensibilizzazione nei confronti dell'ente e garantisce il flusso delle comunicazioni ai vari livelli;
- coordina tutto il personale operante all'interno della struttura e garantisce il rispetto della disciplina interna;
- garantisce una efficiente gestione dei servizi della struttura individuando le soluzioni più idonee e i risultati da raggiungere;

- assicura la predisposizione e l'attuazione dei turni di lavoro del personale;
- elabora, in collaborazione con gli operatori, il piano di lavoro della struttura;
- organizza e conduce incontri periodici di programmazione e di verifica degli interventi;
- integra le attività assistenziali con gli interventi socio-educativi;
- verifica e provvede all'approvvigionamento;
- assicura la raccolta e la tutela di tutti i dati e le informazioni relative alla struttura ed ai singoli ospiti;
- cura le fasi d'inserimento e dopo l'iniziale periodo di osservazione, assicura l'attività di elaborazione, attuazione, verifica e valutazione del piano di lavoro individualizzato per ogni singolo utente, in collaborazione con tutti gli operatori socio-sanitari interessati;
- favorisce la qualità delle prestazioni e del servizio attraverso:
 - a) la promozione di atteggiamenti e comportamenti professionali;
 - b) la partecipazione attiva degli operatori nell'individuare soluzioni migliorative dell'organizzazione;
 - c) il confronto con altre strutture similari del territorio;
- assicura i rapporti con i familiari degli ospiti, i volontari ed altre figure ed organizzazioni esterne;
- promuove l'organizzazione e la realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento, sia per la propria figura, che per il restante personale;
- favorisce una gestione del servizio trasparente, attraverso modalità di partecipazione e di informazione all'esterno;
- partecipa ad incontri di monitoraggio e verifica sull'andamento dei progetti relativi ai minori inseriti all'interno dei posti convenzionati con l'Ente pubblico, con particolare attenzione ad aspetti inerenti all'organizzazione della stessa, all'efficacia degli interventi, alla collaborazione nell'ambito del lavoro di équipe.

EDUCATORI:

Titoli di studio:

- laurea triennale in educazione professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502" e del D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie";
- laurea triennale in classe 18 "Scienze dell'educazione e della formazione", definita nel D.M. 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree sanitarie";
- laurea quadriennale in scienze dell'educazione o in pedagogia;
- lauree specialistiche: ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche", in: classe n. 56/S "Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi", classe n. 65/S "Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua"; classe n. 87/S, "Classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche";

- diploma regionale di Educatore Professionale di durata non inferiore a 2400 ore conseguito in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18 del 4 settembre 2001, oppure conseguito in altre regioni;
- titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università ed esperienza almeno quinquennale con ruolo educativo in un servizio socio educativo per minori;

Funzioni:

- provvede alla assistenza diretta al minore o al giovane adulto;
- elabora, in collaborazione con tutti gli operatori socio-sanitari interessati, il piano di lavoro individualizzato per ogni minore o giovane adulto a lui affidato;
- provvede alla realizzazione pratica quotidiana del piano di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi educativi individuati;
- partecipa alle periodiche riunioni di programmazione e di verifica sia interne che esterne al servizio;
- partecipa alla organizzazione ed alla realizzazione di interventi formativi e di aggiornamento.

ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Titoli di studio:

- titolo finale di studio di scuola secondaria di primo grado, integrato da attestato di qualifica professionale O.S.S. – Operatore socio-sanitario – ovvero, per il solo personale in servizio nelle strutture esistenti alla data di approvazione del presente atto, da attestato di qualifica professionale ADEST – Assistente domiciliare e dei servizi tutelari – conseguito in Valle d'Aosta o di attestato analogo conseguito in altre regioni.

Funzioni:

- nell'alloggio ad alta autonomia per minori adolescenti:
 - a) assistenza attiva nelle ore non coperte dagli educatori e affiancamento nell'aiuto domestico, pulizia dei locali, lavanderia e preparazione pasti;
- nella comunità socio educativa per minori:
 - b) assistenza diretta al minore, aiuto domestico, pulizia locali, lavanderia e preparazione pasti, prestazioni igienico sanitarie complementari alle attività di assistenza e tutela, attività ludico ricreative e del tempo libero

All'interno delle strutture è auspicata la compartecipazione del volontariato in aggiunta al numero degli operatori previsti, comunicata all'Ente pubblico, che concorda con il coordinatore della struttura, tempi e modi del loro intervento.

Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1540 in data 30/11/2018

**SISTEMA TARIFFARIO
DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER MINORI E GIOVANI ADULTI**

1. TARIFFE GIORNALIERE PROCAPITE

A) ALLOGGIO AD ALTA AUTONOMIA:

Per minori: 109,00 euro

Per giovani adulti: 54,00 euro

B) COMUNITA FAMILIARE PER MINORI: *110,00 euro*

C) COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA PER MINORI: *tariffa 120,00 euro*